

Città Metropolitana di Cagliari

# Ordinanza Sindacale n. 3 del 24/04/2024

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO NELL'AREA IN CUI SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE ASPETTANDO SANT'EFISIO E NELLE AREE LIMITROFE I GIORNI 30 APRILE, 1 E 4 MAGGIO 2024.

# **IL SINDACO**

**PREMESSO CHE** nei giorni del 30 Aprile, 1°e 4° Maggio 2024 si svolgerà nel Comune di Capoterra in Loc. Su Loi, la manifestazione "Aspettando Sant'Efisio II^ Edizione";

**DATO ATTO CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale n° 82 del 17/04/2024, l'Amministrazione Comunale ha approvato il programma della Manifestazione "Aspettando S. Efisio II^ Edizione 2024";

**RILEVATO CHE** si rende necessario limitare, durante la manifestazione pubblica l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro, il cui uso potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza in quanto potrebbero essere utilizzate per ledere o danneggiare;

**RITENUTO** opportuno provvedere attraverso l'istituzione di un divieto al fine di voler tutelare l'ambiente e il decoro urbano;

**RITENUTO** di dover disciplinare la manifestazione pubblica affinchè questa si svolga in modo ordinato e civile introducendo il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro al di fuori dei locali;

# VISTI:

- l'art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d'intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;
- il Decreto Legge n. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino.

# ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, nei seguenti giorni:

- 30 Aprile 2024 dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
- 1 Maggio 2024 dalle ore 08:00 alle ore 01:00;
- 4 Maggio 2024 dalle ore 08:00 sino alla fine della manifestazione, in Località Su Loi, in Località Maddalena Spiaggia, lungo tutto il Viale Sant'Efisio e in tutta l'area interessata dalla manifestazione il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, compresa la vendita di bottiglie di vetro mediante distributori automatici.



Fuori dai locali e nelle aree a servizio degli stessi, le bevande andranno somministrate agli avventori in appositi contenitori di carta, plastica o lattina.

La disposizione contenuta nella presente ordinanza è rivolta agli operatori commerciali in forma itinerante e agli operatori commerciali in forma fissa.

Nei Dehors e nelle aree a servizio dei locali, le bevande potranno essere somministrate nei contenitori di vetro.

Tale divieto si intende esteso fino a 200 mt dall'area interessata dalla manifestazione.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma I bis del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a norma in materia di sicurezza pubblica.

#### DISPONE

Che gli organizzatori dell'evento svolgano ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, congiuntamente agli altri operatori della forza pubblica.

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente.

La trasmissione dell'ordinanza alla Prefettura e agli organizzatori della manifestazione "Aspettando Sant'Efisio";

# **AVVISA**

Che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

La presente ordinanza è notificata a:

- alla Stazione dei Carabinieri di Capoterra;
- alla Compagnia Barracellare di Capoterra;
- agli operatori del settore commerciale in sede fissa e in forma itinerante;
- alle Associazioni di volontariato;
- alla Teknoservice;

Dalla Residenza Municipale, lì 24/04/2024

IL SINDACO Dott. Beniamino Garau

La presente ordinanza viene notificata:

- Carabinieri Capoterra;
- Ufficio Tecnologico;
- Teknoservice: